



05793-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI

- Presidente -

Sent. n. sez. 148/2021

CARLA MENICHETTI

UP - 22/01/2021

DONATELLA FERRANTI

R.G.N. 23347/2020

MAURA NARDIN

- Relatore -

ALDO ESPOSITO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

lette le conclusioni del Procuratore generale

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 27 gennaio 2020 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187 comma 1[^] C.d.S. per essersi posto alla guida di un autoveicolo di proprietà di terzi in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione.

3. Con la censura si duole del vizio di motivazione. Sostiene che la disposizione punisce l'ipotesi della guida in stato di alterazione da assunzione di stupefacenti facendo riferimento all'attualità dell'assunzione, non desumibile unicamente da analisi biologiche, dovendo provarsi la contestualità tra l'assunzione e la condotta di guida, determinante l'alterazione. Ricorda che la presenza di cannabis è stata rinvenuta solo nel sangue e non nelle urine e che la presenza di cocaina nel sangue e nelle urine è giustificata dall'ingestione di una bustina di cocaina, di cui l'imputato ha cercato di disfarsi al momento del controllo. Dunque, l'affermazione della sussistenza dell'alterazione, fondata anche sulla presenza di altra bustina contenente polvere bianca all'interno dell'auto, avrebbe dovuto comportare uno sforzo motivazionale della Corte, che è del tutto mancato, non essendo affrontata compiutamente la questione della sussistenza dell'alterazione. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il Procuratore generale con atto del 5 gennaio 2021 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Invero, la sentenza affronta la questione della sussistenza dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, non accontentandosi della verifica della positività dell'esame ematico ai cannabinoidi e della positività all'esame del sangue e delle urine per la presenza di cocaina, ma dando conto che (omissis) fu fermato per via dell'anomalia delle modalità di guida, posto che egli procedeva a zig-zag e che, al momento del controllo, presentava occhi sbarrati e stato confusionale.

3. Invero, per configurarsi il reato di cui all'art. 187 C.d.S. non è sufficiente solo la positività alla sostanza, come nel caso di guida in stato di ebbrezza, essendo necessario che lo stato di alterazione psico-fisica sia conclamato e derivi dall'uso di droga.

4. Il principio è stato enunciato da questa Sezione che ha ritenuto che "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è

necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall'andatura barcollante dell'imputato, sufficiente per giustificare la sottoposizione agli accertamenti medico-legali ma non per l'attestazione dello stato di alterazione)" (Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013 - dep. 23/09/2013, P.G. in proc. Braccini, Rv. 25683; Sez. 4, n. 41376 del 18/07/2018 - dep. 25/09/2018, Basso Fabrizio, Rv. 274712; Ed ancora -prima della precedente riforma del codice della strada- Sez. 4, n. 41796 del 11/06/2009 , P.G. in proc. Giardini, Rv. 245535).

5. La distinzione fra lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanza stupefacente di cui all'art. 187 C.d.S. e la guida sotto l'influenza dell'alcool, di cui all'art. 186 C.d.S., risiede tanto nell'indifferenza alla quantità di sostanza assunta, (che invece determina la diversa sanzione nell'ipotesi dell'alcool) quanto nella rilevanza dell'alterazione psicofisica causata dall'assunzione di droga.

6. La scelta legislativa di ancorare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua *ratio* nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto è vero che la sanzione prevista dall'art. 187 comma 1[^] corrisponde alla più grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2[^], lett. c) e così parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale

7. Sotto diverso profilo, il legislatore, condiziona la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, con ciò intendendo la compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno. Alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione. Diversamente, dunque, dall'ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool, l'accertamento non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell'assunzione, ma deve compendiare i due profili. Laddove siffatto accertamento, senza dubbio più complesso di quello previsto per la guida in stato di ebbrezza alcolica, dia esito positivo l'assenza di soglie implica di per sé l'integrazione del reato.

8. Ecco che, allora, è la constatazione esteriore della sintomatologia che deve determinare l'avvio del procedimento di cui all'art. 187 C.d.S., commi 2, 2 bis e segg., al fine di verificare se essa è correlata all'assunzione di sostanze droganti.

9. Le modalità di accertamento previste dall'art. 187 C.d.S., nondimeno, non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da ritenersi - ove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l'alterazione) consentono di far risalire l'origine dell'alterazione psicofisica all'uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi come l'esame delle urine, che seppure di per sé non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione.

Il che consente, di volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensità dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni che consentano di elidere l'eventuale equivocità degli altri dati. In questo senso va letta la recente pronuncia pronuncia di questa sezione secondo cui "Ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del cod. strada), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell'analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish). (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017 - dep. 21/09/2017, Giannetto, Rv. 270929).

10. Ora, la motivazione della Corte territoriale appare tutt'altro che carente perché argomenta sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, di cui all'art. 187, comma 1 C.d.S., riportando la constatazione, da parte degli operanti, di una sintomatologia -occhi sbarrati, stato confusionale, condotta di guida inadeguata- che riscontra quella modifica comportamentale che rende pericolosa la guida di un veicoli, diminuendo l'attenzione e la velocità di reazione dell'assuntore. Ciò supera ogni contestazione sulla coincidenza dell'assunzione dello stupefacente - in particolare della cocaina- al momento del controllo, essendo evidente, come ben spiegato dalla Corte, che alla positività per la pregressa assunzione, anche di cannabinoidi, si accompagnava altresì l'alterazione psicofisica.

11. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/01/2021

Il Consigliere est.

Maura Nardin



Il Presidente

Francesco Ciampi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
15 FEB. 2021
oggi.....



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Calenda

